

PREFAZIONE

All'interno del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale "L'autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento", l'Unità di ricerca dell'Università di Roma La Sapienza, composta da Oliviero Diliberto, Ugo Bartocci, Daniela Di Ottavio, Gaia Di Trolio, Domenico Dursi, Maria Virginia Sanna, nello svolgimento della ricerca dal titolo "Le leggi antiche: recitate, scritte, incise, affisse", ha realizzato un *database* delle parole delle più antiche leggi romane (*leges regiae* e XII Tavole) contenute nelle opere degli scrittori arcaici: Accio, Afranio, Cecilio Stazio, Ennio, Livio Andronico, Lucilio, Nevio, Pacuvio, Plauto, Terenzio, Titinio, Turpilio. Si è proceduto a schedare sia le fonti che conservano singole parole o riferimenti, più o meno espliciti, agli istituti giuridici disciplinati dalle *leges regiae* e dalle XII Tavole (ancorché in una lingua sicuramente ammodernata), sia le altre fonti che tali leggi in qualche misura ricordano (o possono ricordare), pur senza utilizzare espressamente le medesime parole: si sono raccolte, dunque, sia le citazioni dirette sia quelle indirette.

La mole di riferimenti al lessico legislativo conservata nei testi qui schedati è rilevantissima. La circostanza, non ignota in dottrina, si palesa, tuttavia, alla luce del materiale qui raccolto, in tutta la sua evidenza.

Poiché la Legge delle XII Tavole rappresentava – perlomeno negli ultimi due secoli della repubblica romana – il testo base per l'apprendimento, nella prima età scolare, dei rudimenti della lingua latina, i molteplici riferimenti all'antica Legge contenuti nei testi letterari qui esaminati non possono stupire.

Si tratta di autori che, il più delle volte, si rivolgevano ad un pubblico largo (commediografi, comici, poeti e in generale autori – per così dire – di intrattenimento): un pubblico in grado di *riconoscere* i riferimenti ai *verba* delle antiche leggi e gli innumerevoli giochi di parole ad esse connessi, perché quelle medesime leggi – come notissimo – quel me-

desimo pubblico aveva imparato a memoria, appunto, nella prima età scolare. In altri termini, da questa indagine si conferma la conoscenza del testo della Legge delle XII Tavole presso un pubblico di non specialisti del diritto.

Soprattutto nelle commedie di Plauto e Terenzio si è mostrata in maniera evidente la "riconoscibilità" dei medesimi testi legislativi da parte di un pubblico largo. Particolarmente interessanti appaiono gli innumerevoli giochi di parole con i quali gli autori facevano riferimento alla Legge delle XII Tavole, pur senza citarla espressamente, ma mostrando di ritenere che il pubblico, tali riferimenti, fosse in grado di comprendere (e di divertirsi attraverso di essi): peraltro, tale diffusa comprensione di citazioni, allusioni, rimandi, diretti o indiretti, al lessico legislativo arcaico spiega proprio – alla luce della grande mole di documentazione raccolta – il motivo per cui la letteratura latina avesse, per così dire, "assorbito" il linguaggio giuridico e se ne servisse così largamente.

La documentazione raccolta, inoltre, consente di ritenere smentita la tesi, a lungo dominante, secondo la quale Plauto e Terenzio non sarebbero attendibili ai fini della conoscenza del diritto romano, in quanto il diritto rappresentato nelle loro commedie sarebbe ascrivibile al diritto greco. A tal proposito, va sottolineato come numerosissimi e assai perspicui siano i riferimenti agli antichi istituti del *ius civile*. A mero titolo esemplificativo, si segnalano le citazioni della *mancipatio*, della *causa liberalis*, delle manomissioni.

Ma si evidenzia, ancora, come appaiano particolarmente significative e precise le menzioni di istituti disciplinati anche da *leges regiae*. Sempre a mero titolo esemplificativo, in Plauto più volte si fa riferimento alla *paelex* cui era vietato toccare l'ara di Giunone, pena dover sacrificare un'agnella *crinibus demissis*.

Confidiamo, pertanto, che tale lavoro possa rappresentare un utile strumento di lavoro per quanti indagano il diritto romano arcaico, offrendo un materiale sistematicamente schedato e raccolto sulla base di *verba* che, direttamente o indirettamente, alla più antica legislazione di Roma facevano riferimento.

Oliviero Diliberto - Maria Virginia Sanna